

**Ordinanza
concernente l'imposizione minima
dei grandi gruppi di imprese
(Ordinanza sull'imposizione minima, OImM)**

del 22 dicembre 2023 (Stato 1° gennaio 2025)

*Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 197 numero 15 della Costituzione federale¹,
ordina:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese attraverso un'imposta integrativa, determinata sulla base degli utili delle loro entità costitutive² che:

- a. appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa svizzera);
- b. non appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa internazionale).

Art. 2 Diritto applicabile

¹ Le norme tipo globali del 14 dicembre 2021³ in materia di lotta all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili emanate dall'Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20 (Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two], norme tipo GloBE), fatto salvo il capoverso 2, si applicano direttamente all'imposta integrativa internazionale e per analogia all'imposta integrativa svizzera.⁴

² Non sono applicabili:

- a. l'articolo 9.3.5 delle norme tipo GloBE⁵

RU 2023 841

¹ RS 101

² Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³ Le norme tipo GloBE sono consultabili gratuitamente all'indirizzo: [www.oecd.org > Topics > Tax > Base erosion and profit shifting > BEPS Actions > Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy > December 2021: Global Anti-Base Erosion Model \(GloBE\) Rules – Pillar Two](http://www.oecd.org > Topics > Tax > Base erosion and profit shifting > BEPS Actions > Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy > December 2021: Global Anti-Base Erosion Model (GloBE) Rules – Pillar Two).

⁴ Nuova testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692).

⁵ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

6

;

- b. per l'imposta integrativa svizzera, gli articoli 4.3.2 lettere a e c–e nonché 6.4 delle norme tipo GloBE.

³ Le norme tipo GloBE devono essere interpretate in particolare secondo il relativo commentario⁷ e le pertinenti normative dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20.

⁴ Nell'applicazione delle norme tipo GloBE, la Svizzera è considerata «implementing jurisdiction» ai sensi delle norme tipo GloBE.

Art. 3 Entità costitutive

¹ Sono considerate entità costitutive le «constituent entities» secondo l'articolo 1.3 delle norme tipo GloBE.

² L'appartenenza fiscale delle entità costitutive a un Cantone è determinata per analogia secondo gli articoli 105 capoverso 3 e 106 della legge federale del 14 dicembre 1990⁸ sull'imposta federale diretta (LIFD) concernenti la competenza territoriale. In deroga agli articoli 105 capoverso 3 e 106 LIFD è determinante la situazione all'inizio di ciascun esercizio (*Fiscal Year*) ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.

Art. 4 Imposta integrativa svizzera in caso di joint venture e entità costitutive partecipate in via minoritaria

Ai fini dell'imposta integrativa svizzera, sono considerate come gruppo di imprese a sé stante:

- a. una joint venture ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE insieme alle sue entità costitutive, se almeno un titolare di partecipazioni della joint venture rientra nel campo di applicazione delle norme tipo GloBE;
- b. un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE insieme alle sue entità costitutive, se il titolare di partecipazioni dell'entità costitutiva partecipata in via minoritaria rientra nel campo di applicazione delle norme tipo GloBE.

⁶ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ Il commentario è consultabile gratuitamente all'indirizzo: www.oecd.org > Topics > Tax > Base erosion and profit shifting > BEPS Actions > Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy > March 2022: Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model (GloBE) Rules – Pillar Two.

⁸ RS 642.11

Capitolo 2: Entità costitutive assoggettate all'imposta integrativa

Art. 5

¹ L'entità costitutiva fiscalmente appartenente alla Svizzera assoggettata all'imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito (*Income Inclusion Rule*, IIR) conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle norme tipo GloBE è assoggettata anche all'imposta integrativa svizzera e all'imposta integrativa internazionale secondo la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR).

² Se in Svizzera non è assoggettata all'imposta integrativa internazionale secondo l'IIR alcuna entità costitutiva, è assoggettata all'imposta integrativa svizzera e all'imposta integrativa internazionale secondo l'UTPR l'entità costitutiva con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l'articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD⁹, escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all'imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.

³ Se in Svizzera è assoggettata all'imposta integrativa internazionale secondo l'IIR più di un'entità costitutiva, di tali entità costitutive è assoggettata all'imposta integrativa svizzera e all'imposta integrativa internazionale secondo l'UTPR quella con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l'articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD, escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all'imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.¹⁰

⁴ Nel caso di una joint venture o di un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria secondo l'articolo 4, è assoggettata all'imposta integrativa svizzera la sua entità costitutiva più elevata appartenente fiscalmente alla Svizzera. Se nessuna delle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera può essere considerata la più elevata, l'obbligo di assoggettamento all'imposta integrativa è retto dal capoverso 2.

⁵ Se, in un caso concreto, è controverso quale entità costitutiva di un gruppo di imprese sia assoggettata all'imposta integrativa, questa entità viene stabilita dalla seguente autorità:

- a. nei casi in cui le entità costitutive di un gruppo di imprese appartengono fiscalmente allo stesso Cantone, dall'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa; la decisione dell'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa è impugnabile con reclamo secondo gli articoli 14 e 24 nonché con ricorso secondo l'articolo 25;
- b. in tutti gli altri casi, dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); la decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.¹¹

⁹ RS 642.11

¹⁰ Nuova testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692).

¹¹ Nuova testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692).

⁶ L'accertamento dell'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa può essere richiesto dall'autorità di tassazione dell'imposta integrativa, dall'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa o da un'entità costitutiva interessata del relativo gruppo di imprese. A tale scopo, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese devono designare una rappresentanza comune in Svizzera.

⁷ L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.

Capitolo 3: Responsabilità solidale, oneri giustificati dall'uso commerciale

Art. 6 Responsabilità solidale

Per l'imposta integrativa rispondono solidalmente nella misura dell'imposta integrativa imputata loro secondo l'articolo 12 tutte le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese.

Art. 7 Oneri giustificati dall'uso commerciale

L'imposta integrativa non può essere fatta valere come onere giustificato dall'uso commerciale ai fini delle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni.

Capitolo 4: Imposta integrativa svizzera

Art. 8 Campo di applicazione

¹ Sono assoggettati all'imposta integrativa svizzera gli utili delle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d'affari annua di 750 milioni di euro ai sensi degli articoli 1.1.1, 1.1.2 e 6.1 delle norme tipo GloBE.

² Se la giurisdizione fiscale della società madre capogruppo applica un valore soglia inferiore alla cifra d'affari annua consolidata ai sensi degli articoli 1.1.1, 1.1.2 e 6.1 delle norme tipo GloBE, gli utili delle sue entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera sono a loro volta assoggettati all'imposta integrativa svizzera.

³ Gli utili di un' entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera sono assoggettati all'imposta integrativa svizzera indipendentemente dalla giurisdizione fiscale cui appartiene fiscalmente la società madre capogruppo.

⁴ Nella fase iniziale della sua attività internazionale conformemente agli articoli 9.3.1–9.3.4 delle norme tipo GloBE, un'entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese è assoggettata soltanto all'imposta inte-

grativa svizzera se agli utili delle entità costitutive interessate è applicabile un'IIR estera.¹²

Art. 9 Calcolo

¹ L'imposta integrativa svizzera è calcolata per analogia conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle norme tipo GloBE; per analogia sono parimenti applicabili le disposizioni speciali delle norme tipo GloBE. Nel calcolo secondo l'articolo 5.2.3 delle norme tipo GloBE l'imposta integrativa svizzera non viene dedotta.

² Se i conti annuali di tutte le entità costitutive fiscalmente appartenenti alla Svizzera sono allestiti in base alle raccomandazioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC)¹³ e sottostanno a una verifica di un ufficio di revisione esterno, l'imposta integrativa svizzera è calcolata sulla base di tali conti annuali.

³ Se non tutte le entità costitutive fiscalmente appartenenti alla Svizzera soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 oppure se gli esercizi per i quali sono stati allestiti i conti annuali secondo il capoverso 2 di una o più entità costitutive fiscalmente appartenenti alla Svizzera non coincidono con l'esercizio ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, l'imposta integrativa svizzera è calcolata sulla base del conto annuale, allestito conformemente agli articoli 3.1.2 e 3.1.3 delle norme tipo GloBE.

Capitolo 5: Imposta integrativa internazionale

Art. 10 Campo di applicazione

¹ L'imposta integrativa internazionale è determinata sulla base degli utili delle entità costitutive non appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d'affari annua di 750 milioni di euro ai sensi degli articoli 1.1.1, 1.1.2 e 6.1 delle norme tipo GloBE.

² Conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle norme tipo GloBE concernenti l'IIR, l'imposta integrativa internazionale è determinata sulla base degli utili delle entità costitutive appartenenti fiscalmente a un'altra giurisdizione fiscale.

³ Conformemente agli articoli 2.4–2.6 delle norme tipo GloBE concernenti l'UTPR, l'imposta integrativa internazionale è applicabile agli utili delle entità costitutive appartenenti fiscalmente a un'altra giurisdizione fiscale di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo appartiene fiscalmente a sua volta a un'altra giurisdizione fiscale, se almeno un'entità costitutiva del gruppo di imprese appartiene fiscalmente alla Svizzera e nella misura in cui agli utili delle entità costitutive estere interessate non è applicabile un'IIR estera.

¹² Nuova testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692).

¹³ Le raccomandazioni possono essere consultate gratuitamente o ottenute a pagamento presso: Verlag SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002 Zurigo (www.verlagskv.ch).

Art. 11 Calcolo

L'imposta integrativa internazionale è calcolata conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle norme tipo GloBE; sono parimenti applicabili le disposizioni speciali delle norme tipo GloBE.

Capitolo 6: Imputazione dell'imposta integrativa alle entità costitutive**Art. 12**

¹ L'imposta integrativa svizzera di un gruppo di imprese è imputata alle singole entità costitutive proporzionalmente all'importo dell'imposta integrativa che risulterebbe da un calcolo basato sulle chiusure contabili singole di queste entità costitutive. Per il calcolo vengono determinati le imposte determinanti, l'utile determinante così come l'utile eccedente per ogni entità costitutiva sulla base della chiusura contabile singola allestita conformemente alle norme tipo GloBE.¹⁴

² Se un'imputazione secondo il capoverso 1 non è possibile, l'importo dell'imposta integrativa svizzera deve essere imputato alle entità costitutive proporzionalmente all'utile determinante delle singole entità costitutive.¹⁵

³ Se un'entità costitutiva dispone di oggetti dell'imposta in più Cantoni, l'imposta integrativa svizzera viene ripartita su tali oggetti conformemente ai principi del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale.

⁴ L'importo dell'imposta integrativa internazionale secondo l'UTPR viene imputato alle entità costitutive per analogia conformemente all'articolo 2.6 delle norme tipo GloBE.¹⁶

Capitolo 7: Ripartizione del gettito lordo**Art. 13**

¹ Il gettito lordo dell'imposta integrativa svizzera su attività delle entità costitutive di Confederazione, Cantoni e Comuni esenti dall'imposta sull'utile conformemente all'articolo 56 LIFD¹⁷, assoggettate all'imposizione minima secondo le norme tipo GloBE, spetta al rispettivo ente pubblico.

² Per il resto la quota cantonale del gettito lordo dell'imposta integrativa spetta ai Cantoni in base all'appartenenza fiscale delle entità costitutive cui è stata imputata l'imposta integrativa. Se un'entità costitutiva dispone di oggetti dell'imposta in più Can-

¹⁴ Nuova testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692).

¹⁵ Nuova testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692).

¹⁶ Nuova testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692).

¹⁷ RS 642.11

toni, il gettito lordo spetta ai Cantoni in base all'imputazione a tali oggetti dell'imposta.

Capitolo 8: Procedura

Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 14

Con riserva delle disposizioni della presente ordinanza, gli articoli 102–106, 108–135 e 140–172 LIFD¹⁸ concernenti la procedura sono applicabili per analogia.

Sezione 2: Autorità cantonali

Art. 15 Organizzazione

Se il diritto cantonale non designa un'altra autorità:

- a. l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta è anche l'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa;
- b. l'autorità di tassazione dell'imposta federale diretta per le persone giuridiche è anche l'autorità di tassazione dell'imposta integrativa.

Art. 16 Competenza territoriale

¹ Gli articoli 105–108 LIFD¹⁹ sulla competenza territoriale non sono applicabili.

² Le autorità cantonali tassano e riscuotono l'imposta integrativa dalle entità costitutive assoggettate che all'inizio dell'esercizio ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE appartengono fiscalmente al Cantone.

³ Se, in un caso concreto, il luogo della tassazione è incerto o controverso, esso viene stabilito dall'AFC. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

⁴ L'accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall'autorità di tassazione dell'imposta integrativa, dall'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa o dall'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa. A tale scopo, l'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa deve designare un recapito in Svizzera.

⁵ L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.

¹⁸ RS 642.11

¹⁹ RS 642.11

Sezione 3: Sistema d'informazione dell'imposta integrativa

Art. 17 Organizzazione, contenuto

¹ Per attuare l'imposizione minima i Cantoni gestiscono congiuntamente un sistema d'informazione.

² Le autorità cantonali competenti possono trattare nel sistema i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se tali dati sono necessari all'adempimento dei loro compiti secondo la presente ordinanza.

³ La Confederazione predispone un portale per accedere al sistema d'informazione.

⁴ Il sistema d'informazione serve in particolare:

- a. alla tenuta di un elenco centrale delle entità costitutive assoggettate all'imposta integrativa (elenco centrale dell'imposta integrativa);
- b. alla presentazione e al trattamento per via elettronica delle dichiarazioni dell'imposta integrativa così come di altre notificazioni delle entità costitutive assoggettate alle autorità di tassazione dell'imposta integrativa;
- c. alla notificazione elettronica delle tassazioni e delle decisioni delle autorità di tassazione dell'imposta integrativa;
- d. allo scambio di informazioni tra le entità costitutive assoggettate all'imposta integrativa e le autorità di tassazione dell'imposta integrativa.

⁵ Il sistema d'informazione contiene segnatamente i seguenti dati:

- a. le dichiarazioni dell'imposta integrativa, inclusi gli allegati;
- b. le decisioni di tassazione e altre decisioni delle autorità di tassazione dell'imposta integrativa;
- c. indicazioni sulla ripartizione del gettito lordo dell'imposta integrativa tra i singoli Cantoni e la Confederazione;
- d. le entità costitutive all'estero.

⁶ L'elenco centrale dell'imposta integrativa contiene segnatamente i seguenti dati delle entità costitutive assoggettate all'imposta integrativa:

- a. la ditta;
- b. la sede;
- c. il numero d'identificazione delle imprese (IDI);
- d. le persone autorizzate a rappresentare le entità costitutive.

⁷ Le autorità di tassazione dell'imposta integrativa, le amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa e l'AFC utilizzano sistematicamente l'IDI per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.

Art. 18 Diritti di trattamento

¹ L'autorità di tassazione dell'imposta integrativa e l'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa possono trattare i loro dati nel sistema d'informazione per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.

² Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare:

- a. l'elenco centrale dell'imposta integrativa;
- b. i dati delle entità costitutive di un gruppo di imprese, se le entità costitutive o gli oggetti dell'imposta di tale gruppo di imprese appartengono fiscalmente al Cantone.

³ I Cantoni possono utilizzare i dati di cui vengono a conoscenza in virtù della presente ordinanza per adempiere i propri compiti nell'ambito dell'imposta federale diretta.

⁴ Possono elaborare e pubblicare statistiche sull'imposta integrativa.

⁵ Per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza, l'AFC può trattare i dati del sistema d'informazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può utilizzare tali dati per adempiere i propri compiti nell'ambito dell'imposta federale diretta.

⁶ Può elaborare e pubblicare statistiche sull'imposta integrativa.

Art. 19 Obblighi dall'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa

¹ L'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa secondo l'articolo 5 deve annunciarsi spontaneamente nel sistema d'informazione entro il termine previsto dall'articolo 20 per la presentazione della dichiarazione dell'imposta integrativa.

² Deve presentare per via elettronica i suoi dati secondo l'articolo 17 capoversi 5 lettere a e d nonché 6.

³ Quando il suo assoggettamento all'imposta integrativa cessa, l'entità costitutiva deve annunciarlo spontaneamente nel sistema d'informazione dell'imposta integrativa.

Sezione 4: Tassazione**Art. 20** Termini per la dichiarazione dell'imposta integrativa

¹ L'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa deve presentare la dichiarazione dell'imposta integrativa all'amministrazione cantonale competente entro 15 mesi dalla fine dell'esercizio ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE; la prima dichiarazione dell'imposta integrativa dal momento in cui il gruppo di imprese rientra nel campo di applicazione delle norme tipo GloBE deve essere presentata entro 18 mesi dalla fine del primo esercizio.

² L'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa che omette di presentare la dichiarazione dell'imposta integrativa o la presenta incompleta è sollecitata dall'autorità cantonale competente a rimediарvi entro un congruo termine.

Art. 21 Obbligo di informare delle entità costitutive dello stesso gruppo di imprese

Su richiesta dell'autorità di tassazione competente per l'imposta integrativa, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese devono fornire informazioni su tutti i fatti rilevanti ai fini della tassazione dell'imposta integrativa, se l'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa non fornisce tali informazioni.

Art. 22 Disposizioni speciali concernenti la decisione di tassazione

Le tassazioni concernenti l'imposta integrativa svizzera, l'imposta integrativa internazionale secondo l'IIR e l'imposta integrativa internazionale secondo l'UTPR sono effettuate mediante decisioni separate.

Art. 23 Conversione

Se il conto annuale è espresso in una valuta estera, l'ammontare dell'imposta deve essere convertito in franchi. È determinante il corso medio del cambio (vendita) del periodo fiscale.

Sezione 5: Reclamo e ricorso**Art. 24** Disposizioni speciali per il reclamo

Il reclamo presentato dall'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso al Tribunale amministrativo federale, se vi è il consenso della reclamante, dell'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa e dell'AFC.

Art. 25 Ricorso

¹ Gli articoli 140–146 LIFD²⁰ sulla procedura di ricorso davanti alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta, a un'altra autorità cantonale di ricorso o al Tribunale federale non sono applicabili.

² L'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa può ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005²¹ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) contro la decisione su reclamo pronunciata dall'autorità di tassazione dell'imposta integrativa.

³ L'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa del Cantone competente per la tassazione e l'AFC possono ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale conformemente alla LTAF contro ogni decisione di tassazione e ogni decisione su reclamo pronunciate dall'autorità di tassazione dell'imposta integrativa.

²⁰ RS 642.11

²¹ RS 173.32

⁴ Il termine di ricorso secondo il capoverso 3 è:

- a. 30 giorni dalla notificazione, per le decisioni di tassazione e le decisioni su reclamo notificate all'amministrazione ricorrente;
- b. 60 giorni dalla notificazione della decisione di tassazione o della decisione su reclamo all'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa, negli altri casi.

⁵ La revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale è disciplinata dalla LTAF.

⁶ Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005²² sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa e l'AFC hanno diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.

Sezione 6: Inventario

Art. 26

Gli articoli 154–159 LIFD²³ sull'inventario non sono applicabili.

Sezione 7: Scadenza e condono dell'imposta

Art. 27 Scadenza

¹ L'articolo 161 capoversi 1 e 2 LIFD²⁴ sulla scadenza dell'imposta non è applicabile.

² L'imposta integrativa diventa esigibile allo scadere dei termini per la dichiarazione dell'imposta integrativa secondo l'articolo 20 capoverso 1.

Art. 28 Condono

Gli articoli 167–167g LIFD²⁵ sul condono dell'imposta non sono applicabili.

²² RS 173.110

²³ RS 642.11

²⁴ RS 642.11

²⁵ RS 642.11

Capitolo 9: Disposizioni penali

Sezione 1: Violazione di obblighi procedurali, sottrazione d'imposta

Art. 29 Violazione di obblighi procedurali

¹ È punito con la multa chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe secondo la presente ordinanza oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare:

- a. non presenta la dichiarazione dell'imposta integrativa o gli allegati di cui deve essere corredata;
- b. non adempie l'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni.

² La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.

Art. 30 Sottrazione dell'imposta integrativa

¹ L'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa è punita con la multa se, intenzionalmente o per negligenza:

- a. fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta;
- b.²⁶ ottiene una restituzione illecita dell'imposta integrativa.

² La multa equivale di regola all'importo dell'imposta integrativa sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta.

³ Sono fatte salve le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l'articolo 31.

⁴ All'autodenuncia è applicabile per analogia l'articolo 181a LIFD²⁷.

⁵ L'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa è punita con la multa se tenta di sottrarre un'imposta integrativa. La multa è pari a due terzi della multa che sarebbe inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata dell'imposta integrativa.

Art. 31 Istigazione, complicità, concorso

¹ Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione dell'imposta integrativa, vi presta aiuto oppure, come rappresentante dell'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità dell'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa e risponde solidalmente per il pagamento dell'imposta integrativa sottratta.

² La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.

²⁶ Nuova testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025
(RU 2024 692).

²⁷ RS 642.11

³ All'autodenuncia sono applicabili per analogia gli articoli 177 capoverso 3 e 181a LIFD²⁸.

⁴ I capoversi 1–3 sono applicabili alla persona giuridica che, nell'esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato a sottrazioni dell'imposta integrativa commesse dall'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa.

Art. 32 Procedura e prescrizione

¹ La procedura è disciplinata per analogia dagli articoli 182 capoversi 1, 3 e 4 nonché 183 LIFD²⁹.

² Sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso. La giurisdizione penale è esclusa.

³ Alla prescrizione dell'azione penale e alla riscossione e prescrizione delle multe e delle spese sono applicabili per analogia gli articoli 184 e 185 LIFD.

Sezione 2: Delitti fiscali

Art. 33 Frode dell'imposta integrativa

¹ Chiunque, per commettere una sottrazione dell'imposta integrativa ai sensi dell'articolo 30, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci o conti economici e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.

² È fatta salva la pena per sottrazione dell'imposta integrativa.

³ All'autodenuncia è applicabile per analogia l'articolo 186 capoverso 3 LIFD³⁰.

Art. 34 Procedura

La procedura è disciplinata per analogia dall'articolo 188 LIFD³¹.

Art. 35 Prescrizione dell'azione penale

¹ L'azione penale si prescrive in 15 anni dall'ultima attività delittuosa.

² La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado.

²⁸ RS 642.11

²⁹ RS 642.11

³⁰ RS 642.11

³¹ RS 642.11

Sezione 3: Provvedimenti speciali d'inchiesta dell'AFC

Art. 36

Gli articoli 190–195 LIFD³² sui provvedimenti speciali d'inchiesta dell'AFC in caso di sospetto di gravi infrazioni fiscali sono applicabili per analogia.

Capitolo 10: Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni

Art. 37 Quota della Confederazione

¹ I Cantoni allestiscono il rendiconto del gettito lordo dell'imposta integrativa da loro computata e della quota spettante alla Confederazione entro la fine del mese successivo.

² Entro la fine del mese successivo versano alla Confederazione la quota che le spetta sulla base delle somme incassate nel corso di un mese.

Art. 38 Quote dei Cantoni

¹ I Cantoni allestiscono il rendiconto del gettito lordo dell'imposta integrativa da loro computata e della quota spettante agli altri Cantoni entro la fine del mese successivo.

² Versano le quote spettanti agli altri Cantoni delle somme passate in giudicato e da loro incassate nel corso di un mese, dedotta l'indennità secondo l'articolo 39, entro 90 giorni dalla fine del mese.

³ Se la tassazione dell'imposta integrativa non è passata in giudicato entro due anni dalla fine dell'esercizio, i Cantoni versano le quote spettanti agli altri Cantoni delle somme computate e da loro incassate entro la fine del mese successivo.

⁴ Se i Cantoni interessati non sono in grado di accordarsi sulla ripartizione, decide il Tribunale federale come istanza unica.

Art. 39 Indennità

I Cantoni competenti per la tassazione possono trattenere per ogni decisione di tassazione un'indennità pari al 2 per cento della quota del gettito lordo dell'imposta integrativa spettante ai Cantoni, tuttavia al massimo 100 000 franchi.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 40 Disposizioni transitorie

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza si applica agli esercizi ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

² Ad eccezione dell'articolo 10 capoverso 3, le disposizioni sull'imposta integrativa internazionale si applicano agli esercizi ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dal 1^o gennaio 2025. L'articolo 10 capoverso 3 si applica a partire da una data ulteriore.³³

³ In caso di violazione per negligenza di obblighi procedurali o di sottrazione d'imposta per negligenza viene meno la punibilità secondo gli articoli 29 e 30 per gli esercizi ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano prima del 31 dicembre 2026 e terminano prima del 30 giugno 2028.

Art. 41 Modifica di un altro atto normativo

...³⁴

Art. 42 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1^o gennaio 2024.

³³ Nuova testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1^o ott. 2025 (RU 2024 692).

³⁴ Le modifiche possono essere consultate alla RU 2023 841.

642.161

Imposte
